

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

## **CIRCOLARE N° 86**

Oggetto: Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

## **CENTRO STUDI TRIBUTARI**

## **CIRCOLARE N. 9 – 2021**

Oggetto: Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 D.L. n. 104/2020

Entro il prossimo 1° aprile 2021 i soggetti (lavoratori autonomi, imprese, Enti non commerciali) che hanno effettuato, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche e nei confronti di Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, che svolgono attività sportiva giovanile, devono, per usufruire del credito d'imposta, pari al 50% dell'importo complessivo dell'investimento realizzato, inviare la richiesta al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Dipartimento, all'indirizzo Pec ufficiosport@pec.governo.it o alla mail servizioprimo.sport@governo.it unitamente agli allegati richiesti in calce al modulo stesso.

Le modalità sono state fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 con il quale, tra l'altro, è stato precisato che entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande – e, quindi, entro il 30 giugno 2021, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione inviata, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro stabilito dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo Sport procederà alla ripartizione proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Come riportato nella Circolare di questa Lega n. 16 del 18 agosto 2020, che si richiama per quanto concerne il contenuto della disposizione recata dall'art. 81 del D.L. n. 126/2020, l'importo complessivo dell'investimento realizzato non deve essere inferiore a 10 mila euro.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il Modello F 24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo.

Ovviamente, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso riscontri durante l'ordinaria attività di controllo l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne darà comunicazione al Dipartimento per lo Sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.